



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori OCCHIUTO, MARTI, VERSACE, MARCHESCHI,
GASPARRI, ROSSO e GALLIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2025

Legge quadro sull’architettura e sulla Rinascenza urbana per finalità di
valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale

ONOREVOLI SENATORI. - L'architettura è una delle forme più alte della cultura italiana, racconta la storia del Paese, ne riflette l'identità e ne orienta il futuro. Ogni città, ogni edificio, ogni spazio collettivo è una manifestazione visibile del grado di civiltà raggiunto da una comunità.

Negli ultimi decenni l'Italia ha smarrito la centralità del progetto architettonico come atto culturale e civile. Le nostre città rischiano sempre più di diventare luoghi frammentati, privi di armonia e di senso, mentre cresce il disagio psicologico e sociale legato alla perdita di qualità dello spazio urbano.

Questa legge nasce per restituire all'architettura la sua funzione originaria di cultura viva e condivisa, riconoscendo che un ambiente progettato con qualità non solo eleva lo spirito, ma incide concretamente sul benessere psicofisico delle persone.

Introduce il concetto di Rinascenza urbana, non una semplice rigenerazione edilizia, ma un progetto integrato di trasformazione fisica e rinascita culturale, di bellezza condivisa, di equilibrio tra natura e costruito, di salute dei luoghi e delle comunità. Un modo nuovo di pensare la città: dove la semplificazione diventa alleanza tra istituzioni e progetto, dove le regole non servono a impedire ma a orientare, dove la qualità torna ad avere un ruolo guida, non accessorio.

Il presente disegno di legge:

riconosce l'architettura come bene di interesse pubblico e atto di cultura;

promuove la Rinascenza urbana come politica nazionale di trasformazione e benessere;

istituisce le figure dell'Architetto della città e del Medico della città (*Health City Ma-*

nager) nei comuni sopra i 30.000 abitanti o capoluogo di provincia;

valorizza i giovani architetti, garantendo loro un accesso più equo ai processi pubblici di progettazione;

prevede che i programmi di edilizia pubblica e sociale siano valutati da tali figure per gli aspetti di benessere abitativo e psicofisico.

È un provvedimento culturale e ordinamentale, senza oneri per lo Stato, che mira a restituire valore alla progettazione come gesto civile e alla bellezza come diritto di cittadinanza.

L'esperienza europea dimostra come la promozione della qualità architettonica sia ormai considerata un elemento strutturale delle politiche pubbliche.

Il presente disegno di legge si inserisce in questo contesto, adottando un approccio integrato che valorizza il ruolo culturale dell'architettura e la sua connessione con il benessere urbano.

In Francia, la *Loi sur l'Architecture* del 1977 ha introdotto per la prima volta il principio secondo cui «l'architettura è un'espressione della cultura», riconoscendo alla progettazione un interesse pubblico generale.

La legge francese ha previsto i concorsi di progettazione come strumento ordinario di selezione e ha posto le basi per la creazione di organismi di indirizzo sulla qualità architettonica e urbana.

In Spagna, la recente *Ley 9/2022 de Calidad de la Arquitectura* ha rafforzato questo approccio istituendo il *Consejo de Calidad Arquitectónica y del Entorno Construido* e l'*Observatorio de la Arquitectura y el Entorno Construido*, strumenti permanenti di monitoraggio e promozione della qualità.

La legge spagnola integra sostenibilità, innovazione e salute ambientale.

In Germania, la *Baukulturgesetz* e le politiche federali sulla *Baukultur* promuovono da anni la «cultura del costruire» come espressione di responsabilità civile, sociale e ambientale.

L'accento tedesco è posto sulla partecipazione dei cittadini e sul valore etico del progetto come bene comune.

In Svizzera, la *Politique fédérale de la culture du bâti* (2019) riconosce l'impatto degli spazi costruiti sulla salute, sulla qualità della vita e sul senso di appartenenza, promuovendo processi decisionali aperti e interdisciplinari.

Il presente disegno di legge si colloca in continuità con le principali disposizioni nazionali vigenti, senza introdurre nuovi oneri o procedure aggiuntive.

È pienamente compatibile con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale valorizza la qualità del progetto e consente ampiamente il ricorso ai concorsi di progettazione e di idee.

Il disegno di legge proposto incentiva tali strumenti, senza renderli obbligatori, in modo da preservare la flessibilità degli strumenti di affidamento (appalto integrato, concessione e partenariato pubblico-privato).

È coerente con le misure in materia di rigenerazione urbana contenute nei recenti decreti di semplificazione (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successivi), nelle linee strategiche del PNRR e nelle normative regionali, rispetto alle quali la Rinascenza urbana rappresenta un'e-

voluzione culturale e metodologica: non solo recupero edilizio, ma rinascita integrata dei luoghi e delle comunità.

Si coordina con la legge 5 novembre 2024, n. 170, istitutiva della Giornata nazionale delle periferie urbane del 24 giugno, rispetto alla quale la Giornata per la salute e il benessere nelle città del 2 luglio, prevista all'articolo 12 del presente disegno di legge, è collocata in continuità e senza sovrapposizioni tematiche.

È infine coerente con il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui valorizza l'architettura contemporanea come componente del patrimonio culturale della Nazione, e con gli indirizzi ministeriali sulla tutela e la valorizzazione dell'architettura moderna.

Il presente disegno di legge:

non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

si attua mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

non istituisce nuovi organismi dotati di autonomia finanziaria, ma si avvale delle strutture esistenti dei Ministeri della cultura e della salute, delle regioni e dei comuni;

prevede che la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città di cui all'articolo 12 non determina effetti civili né oneri, ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 13 conferma la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. La presente legge promuove la qualità dell'architettura, dello spazio urbano e del paesaggio quali espressioni della cultura e dell'identità della Repubblica.

2. L'architettura è riconosciuta come attività di interesse pubblico primario e come forma di cultura che contribuisce al progresso civile, estetico e sociale della Nazione.

3. La qualità dell'architettura comprende valori estetici, funzionali, ambientali e simbolici, e concorre a determinare il benessere psicofisico e sociale delle persone, favorendo salute, coesione e senso di appartenenza.

4. Per « Rinascenza urbana » si intende un processo integrato di trasformazione fisica e rinascita culturale nelle città e nei territori, volto a promuovere bellezza, sostenibilità e qualità della vita.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e coordinamento normativo)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla pianificazione, alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche e private di rilevanza architettonica o urbanistica.

2. Restano ferme le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e le norme vigenti in materia di semplificazione e rigenerazione urbana.

Art. 3.

(Obiettivi)

1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) valorizzare l'architettura come atto di cultura;

b) promuovere la qualità dei progetti architettonici e urbanistici come motore di sviluppo sostenibile e benessere psicofisico;

c) favorire l'accessibilità universale agli spazi pubblici e la loro sicurezza, anche come elementi per favorire l'inclusione e la coesione sociali;

d) sostenere la formazione, la ricerca e la partecipazione dei cittadini negli ambiti di cui all'articolo 1;

e) aprire la partecipazione alla progettazione di opere pubbliche ai giovani professionisti;

f) riconoscere la Rinascenza urbana come politica strategica nazionale.

Art. 4.

(Consiglio nazionale per la qualità dell'architettura e della vita urbana)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito il Consiglio nazionale per la qualità dell'architettura e della vita urbana, composto da rappresentanti dei Ministeri della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca e della salute, da un rappresentante delle regioni, da uno dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da uno degli ordini professionali degli architetti e da uno degli ingegneri nonché da esperti in architettura, urbanistica, paesaggio e psicologia ambientale.

2. Il Consiglio:

a) elabora linee guida sulla qualità architettonica, sulla Rinascenza urbana e sulla valutazione degli impatti dei progetti di edilizia pubblica sul benessere psicofisico;

b) definisce metodologie e indicatori per la valutazione di cui all'articolo 10;

c) redige il Rapporto biennale sulla qualità dell'architettura e della vita urbana di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 5.

(Strumenti di promozione e incentivi)

1. Le amministrazioni pubbliche prevedono concorsi di progettazione o di idee quale modalità preferenziali di selezione dei progetti architettonici e urbanistici, nel rispetto del citato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. I bandi di finanziamento statale o regionale possono prevedere criteri premiali, mediante attribuzione di punteggi aggiuntivi, agli enti che promuovono concorsi di architettura.

3. Almeno il 30 per cento degli incarichi di progettazione di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, è riservato a giovani professionisti di età inferiore a quarant'anni, che possono partecipare ai bandi di cui al comma 1 singolarmente o in raggruppamento temporaneo.

4. Gli ordini professionali vigilano sul rispetto della quota di cui al comma 3 e forniscono supporto per la costituzione di raggruppamenti temporanei tra giovani professionisti e studi *senior*.

Art. 6.

(Architetto della città)

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e i comuni capoluogo di pro-

vincia istituiscono la figura dell'Architetto della città, laureato in architettura o pianificazione, con comprovata esperienza in qualità urbana e paesaggistica.

2. L'Architetto della città coordina le politiche urbanistiche e architettoniche dell'ente, promuove la qualità dei progetti di edilizia pubblica, scolastica e sociale, e partecipa alla loro valutazione con riferimento al loro impatto sul benessere abitativo e psicofisico secondo quanto previsto dall'articolo 10.

3. L'incarico può essere a tempo determinato o indeterminato e può essere conferito anche a professionisti esterni mediante avviso pubblico.

Art. 7.

(Medico della città)

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia istituiscono la figura del Medico della città laureato in discipline attinenti alla sanità pubblica, alla pianificazione territoriale o alla salute urbana.

2. Il Medico della città coordina le politiche locali per la salute e il benessere psicofisico con particolare riferimento alla qualità ambientale, agli spazi verdi, alla mobilità attiva, allo sport e alla prevenzione del disagio mentale.

3. Il Medico della città collabora con l'Architetto della città per la valutazione dei programmi e dei progetti pubblici in relazione al loro impatto sul benessere urbano e sociale secondo quanto previsto dall'articolo 10.

4. Le figure del Medico della città e dell'Architetto della città possono operare in forma congiunta o essere integrate in una struttura tecnica unica.

Art. 8.

(Osservatorio nazionale per la qualità della vita e la salute urbana)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale per la qualità della vita e la salute urbana.

2. L'Osservatorio elabora indicatori territoriali di qualità architettonica, salute ambientale, benessere psicofisico e coesione sociale.

3. L'Osservatorio redige con cadenza biennale il rapporto nazionale sulla Rinascenza urbana, che è presentato al Parlamento.

Art. 9.

(Educazione, ricerca e promozione dei giovani architetti)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove corsi di laurea, *master* e dottorati sulla qualità architettonica, la salute urbana e la psicologia dell'abitare.

2. È istituito il Premio nazionale per la giovane architettura italiana, assegnato annualmente a progetti che uniscono innovazione, sostenibilità e impatto sociale.

3. Le università possono istituire laboratori permanenti di Rinascenza urbana in collaborazione con gli enti locali.

Art. 10.

(Valutazione del benessere abitativo e psicofisico)

1. Nei programmi e nei progetti di edilizia pubblica, scolastica e sociale, la valutazione del benessere abitativo e psicofisico è effettuata congiuntamente dall'Architetto della città e dal Medico della città.

2. Tale valutazione riguarda aspetti quali la qualità dell'aria e della luce, l'acustica, il

comfort climatico, la presenza di spazi verdi e di relazione, la fruibilità degli spazi pubblici e la percezione della loro sicurezza.

3. Le linee guida e i parametri tecnici per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 11.

(Registro nazionale dell'architettura contemporanea)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Registro nazionale dell'architettura contemporanea, che censisce le opere architettoniche e gli spazi pubblici di rilevante valore progettuale e innovativo, senza limiti cronologici, con particolare attenzione all'architettura moderna e contemporanea.

2. Le opere iscritte nel registro di cui al comma 1 sono riconosciute come parte del patrimonio culturale della Nazione e valorizzate anche a fini didattici e turistici.

Art. 12.

(Giornata nazionale della qualità urbana e della Rinascenza)

1. È istituita la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città, da celebrare il 2 luglio di ogni anno.

2. La Giornata è dedicata alla promozione della cultura del progetto, della salute e del benessere urbano, con iniziative nelle scuole, nelle università e negli spazi pubblici.

3. La Giornata non determina effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, e si svolge in coordinamento con la Giornata nazionale delle periferie urbane del 24 giugno.

Art. 13.

(Clausola finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00